

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

08 APR. 2010

Prot. n. 8303 /25.2015.11. del _____ / Pos. Coll. e Coord. n.2.

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'**

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI
RIFIUTI

PALERMO

(Rif. nota 24/2/2015, n. 8393)

Oggetto: *Nomina componenti Commissione di collaudo dei lavori ex art. 14 DPR n. 1363/1959.*

1 - Con la nota in riferimento, pervenuta il 7 marzo u.s., viene esposta la problematica riguardante "... le modalità di conferimento d'incarico dei collaudatori per le dighe", ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 1363/1959 (*regolamento dighe*).

In particolare, codesto Dipartimento riferisce che l'art. 14 del suddetto regolamento disciplina le modalità di conferimento d'incarico ai collaudatori per le dighe disponendo che *'Il collaudo sarà effettuato, giusta designazione del presidente della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici (leggasi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), da una Commissione collaudatrice ...'*, e *'le spese per il collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori sono a carico del richiedente la concessione o concessionario' ...*".

Il Dipartimento in indirizzo, osserva, poi, che per la Regione siciliana, in qualità di concessionario, "... procede, sulla base delle designazioni ministeriali, alla nomina dei collaudatori designati".

Rileva, tuttavia, che le modalità di conferimento di tali incarichi professionali portano *"ad una rilettura della norma in esame considerando più che probabile un'abrogazione tacita ... nella parte in cui considera la designazione di tipo fiduciario per importi da determinare secondo tariffa professionale"*.

Infatti, prosegue, la previsione di una designazione di personale dipendente (*in servizio o in quiescenza*) per importi tariffari elevati *"... mal si concilia con il principio ... del conferimento di incarichi a personale interno mediante corresponsione di un incentivo di gran lunga inferiore ai compensi secondo tariffa professionale"*.

Sulla scorta delle suddette considerazioni, chiede l'avviso di questo Ufficio se:

- il concessionario *"... in qualità di responsabile della spesa sia titolato a negoziare discrezionalmente secondo congruità ed in linea con la natura di incentivo ... l'ammontare delle competenze spettanti ai componenti delle Commissioni di collaudo ..."* di che trattasi;

- la norma in esame, “... qualora ritenuta vigente” possa “... consentire la partecipazione, al procedimento concorsuale di affidamento dell’incarico, anche a liberi professionisti esterni o pubblici dipendenti di amministrazioni regionali ...” estranei alla Regione ove è ubicata la diga da collaudare, al fine di poter ottenere possibili “... cospicui ribassi ... rispetto all’importo a base d’asta determinato secondo tariffa professionale”.
- la corresponsione di somme a favore di soggetti nominati dietro designazione ministeriale possa infine “... configurare danno erariale con conseguente responsabilità a carico del concessionario in caso di intervenuta dichiarazione d’illegittima delle nomine disposte ex art. 14 DPR 1363/1959”.

2 – L’art. 14 del D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1363¹ è stato espressamente abrogato dall’art. 14 del D.P.R. 24 marzo 2003, n. 136², recante “Regolamento concernente l’organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe – RID, a norma dell’art. 91 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”, con la decorrenza ivi indicata³.

¹ D.P.R. 01/11/1959, n. 1363

Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l’esercizio delle dighe di ritenuta. Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 marzo 1960, n. 72.

14. Collaudo.

[Avvenuta l’ultimazione dei lavori, l’ufficio del Genio civile ne dà avviso al Servizio dighe e, qualora gli invasi sperimentali abbiano dato risultati soddisfacenti, la Presidenza della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici dispone per il collaudo dell’opera.

Ai fini del collaudo l’ufficio del Genio civile curerà la raccolta dei disegni di consistenza delle opere e farà redigere dall’assistente governativo una relazione finale sullo svolgimento dei lavori e sulle prove eseguite.

Il collaudo sarà effettuato, giusta designazione del presidente della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da una Commissione collaudatrice costituita di norma da un ingegnere del Genio civile con qualifica non inferiore ad ingegnere capo e da un ingegnere del Servizio dighe che sia a conoscenza dello svolgimento dei lavori. Per opere di notevole importanza la Commissione collaudatrice potrà essere nominata anche durante l’esecuzione dei lavori, in modo che ne possa seguire lo svolgimento.

Le spese per il collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori sono a carico del richiedente la concessione o concessionario.

Gli atti di collaudo verranno trasmessi alla Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, per i successivi provvedimenti amministrativi] (3).

(3) Articolo abrogato dall’art. 14, D.P.R. 24 marzo 2003, n. 136, con la decorrenza ivi indicata.

² Art. 14 (DPR n. 136/2003) Norme transitorie e finali.

1. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede alle designazioni di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, comma 1. Entro i successivi venti giorni, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, nomina il consiglio di amministrazione;

b) il Ministro dell’economia e delle finanze effettua la designazione di cui all’articolo 6, comma 1; entro i successivi venti giorni, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina il collegio dei revisori dei conti.

2. Allo scopo di assicurare continuità nello svolgimento dei compiti istituzionali, il direttore del soppresso Servizio nazionale dighe continua ad esercitare le funzioni di direttore generale del RID fino alla nomina del direttore generale di cui all’articolo 7, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Entro novanta giorni dalla data di insediamento, il consiglio di amministrazione adotta le determinazioni di cui all’articolo 4, comma 5, lettere a) e c).

4. Sono trasferiti al RID tutti i rapporti giuridici, i beni mobili strumentali ed i locali demaniali già assegnati al Servizio nazionale dighe, nonché quota parte delle strutture e delle dotazioni tecniche e finanziarie del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali relative al funzionamento del soppresso Servizio nazionale dighe. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 10, comma 2, sono abrogati, in particolare, l’articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, nonché l’articolo 25 del medesimo regolamento, come modificato dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106; l’articolo 14 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363.

5. Ferma restando l’applicazione dell’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è trasferito al RID, senza soluzione di continuità, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale appartenente al ruolo del Servizio nazionale dighe di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106. Su istanza degli interessati è consentito l’inserimento nei ruoli del RID, con le connesse risorse finanziarie, del personale in posizione di fuori ruolo ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, comandato presso il Servizio nazionale dighe, nonché di quello comunque in servizio presso il Servizio nazionale dighe alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero alla data del 1° agosto 2002. Al fine di completare il contingente di personale necessario alla gestione amministrativa del Servizio si provvede, nei limiti della complessiva dotazione organica di cui alla allegata tabella A), mediante le procedure previste dal titolo II, capo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Su istanza degli interessati e previo assenso dell’amministrazione di appartenenza, è consentito l’inserimento nei ruoli del RID del personale comandato o fuori ruolo la cui posizione sia cessata nei due anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l’esercizio delle dighe, previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è emanato entro sei mesi a decorrere dalla data di approvazione dello statuto.

7. Fino al completamento delle procedure di inquadramento ed alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo del RID, al personale trasferito al RID di cui al comma 5 è mantenuto il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti attuali e loro rinnovi applicati presso gli enti, le amministrazioni ed organismi di provenienza al momento dell’inquadramento.

8. Sono fatte salve le competenze in materia di dighe delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

³10 (DPR n. 136/2003). Compiti ed attribuzioni del RID.

Il Registro Italiano Dighe (RID) istituito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 112/1998 quale ente pubblico non economico, dotato di autonomia gestionale e soggetto alla vigilanza del Ministro delle infrastrutture, con decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286, è stato successivamente soppresso e le relative funzioni sono state trasferite al Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*", raccoglie, com'è noto, in maniera organica la disciplina vigente dei contratti e degli appalti pubblici nell'ordinamento italiano, in attuazione delle direttive dell'Unione europea.

In specie, l'art. 91, commi 1 e 2, ⁴, effettua un riferimento espresso al collaudo nell'ambito delle attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura oggetto delle procedure concorsuali. Il comma 8, di detto art. 91, dispone che "*E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice*".

L'art. 93 del succitato D.Lgs. n.163/2006, come integrato dal D.L: 24 giugno 2014, n. 90, art. 13 bis, ha introdotto, inoltre, i commi *7 bis, ter, quater e quinquies*. ⁵

1. Il RID, ai sensi dell' *articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, assolve a tutti i compiti attribuiti dalle disposizioni vigenti al Servizio nazionale dighe;

2. Con il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, previsto dall' *articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 ottobre 1994, n. 584*, saranno definite, ai sensi dell' *articolo 91, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, le modalità di espletamento dei compiti del RID, concernenti, fra l'altro, gli aspetti ambientali e di sicurezza idraulica derivanti dalla gestione del sistema costituito dall'invaso, dal relativo sbarramento e da tutte le opere complementari e accessorie, nonché la vigilanza sulle condotte forzate con dighe a monte di cui all' *articolo 6, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166*.

⁴ Art. 91 D.Lgs. n. 163/2006

1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste.

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all' articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell' articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall' articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei

⁵ Art. 93 D.Lgs. n. 163/2006

- comma 7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.

7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7- *bis*, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della

Tali commi prevedono la creazione di un fondo per la progettazione e l'innovazione, che viene determinato in misura non superiore al 2 per cento dell'importo a base di gara.

L'80 per cento del medesimo fondo è redistribuito, secondo la disciplina adottata in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, e siffatta componente è ripartita tra il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, e i loro collaboratori.

Con proprio regolamento l'Ente stabilisce quindi la percentuale effettiva del fondo, riferita all'entità dei lavori e alla loro complessità.

L'art. 120, comma 2 bis, del Codice dei contratti dispone poi, che *“Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'affidamento dell'incarico di collaudo o di verifica di conformità, in quanto attività propria delle stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse, a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza; il provvedimento che affida l'incarico a dipendenti della stazione appaltante o di amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta, indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum dell'interessato e da ogni altro elemento in possesso dell'amministrazione. Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l'affidamento dei servizi; nel caso di collaudo di lavori l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell' articolo 91. Nel caso di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante fa ricorso prioritariamente a dipendenti appartenenti a dette amministrazioni aggiudicatrici sulla base di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse”*.

Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 recante: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) contiene, altresì, disposizioni dettagliate per la nomina del collaudatore, che si riportano in nota ⁶.

capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7- bis, 7- ter e 7- quater del presente articolo.

⁶ **Art. 216. Nomina del collaudatore** (regolamento esecuzione codice dei contratti – DPR n. 207/2010)

1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo, secondo quanto indicato nell' articolo 120, comma 2-bis, del codice.

2. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente.

3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo l'essere laureato in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, l'essere laureato in geologia, scienze agrarie e forestali; è, inoltre, necessaria l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.

4. Possono fare parte della commissione di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi delle stazioni appaltanti, laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.

5. L'incarico di collaudo può essere conferito anche a soggetti muniti di laurea breve o diploma universitario, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione, abilitati all'esercizio della professione e, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, iscritti da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.

6. Il collaudo di lavori di manutenzione può essere affidato ad un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici ovvero ad un tecnico diplomato, geometra o perito, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione, iscritto da almeno cinque anni all'ordine o collegio professionale di appartenenza.

7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo:

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio;

Quindi, preso atto del quadro normativo sopra esposto, e a seguito in particolare dell'abrogazione dell'art. 14 del D.P.R. n. 1363/1959, sembra che per la problematica in esame debba necessariamente farsi espresso rinvio alla disciplina introdotta dal suddetto Codice dei contratti.

A tal riguardo, anche l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici – AVCP nella delibera n. 82/2007, e nel parere n. 102 del 2008, conferma espressamente che il collaudo di lavori pubblici rientra tra i servizi soggetti alla disciplina del Codice dei contratti.

Di conseguenza, ai principi desumibili dal suddetto Codice (D.Lgs. n. 163/2006) e del Regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 207/2010) il Dipartimento in indirizzo dovrà fare riferimento quanto alle modalità di conferimento dell'incarico di collaudatori delle dighe, allo svolgimento delle operazioni di collaudo, ai criteri per determinare il compenso dovuto, tenuto pure conto delle vigenti norme tecniche di settore.

In tal senso, pare opportuna l'adozione di uno specifico regolamento, che tenga conto anche di eventuali indicazioni fornite al riguardo dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, cui, come detto, sono stati attribuite tutte le competenze già assegnate al Registro italiano dighe.

Nei suddetti termini è, pertanto, il parere dello Scrivente Ufficio.

3 – Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

(Avv. Gianluigi Amico)



AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)

L'AVVOCATO GENERALE VIGARIO
(Avv. Paolo Chiappalone)



b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;

c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;

d) a soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare;

e) a soggetti che hanno espletato le attività di cui agli articoli 93, comma 6, e 112 del codice.

8. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo è esteso alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche.

9. L'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni, liberi professionisti, è regolato, in quanto compatibili, dalle norme dettate dalla parte III, titoli II e III. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni, il collaudatore o i collaudatori da incaricare, devono essere in possesso dei requisiti specifici, richiesti per l'intervento da collaudare ed avere conseguito il titolo professionale di cui ai commi 3, 4, 5 e 6:

a) da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 di euro;

b) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro.

10. Il soggetto esterno che è stato incaricato di un collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d'opera il divieto è stabilito in un anno. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali, il divieto è limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti.